REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 (1),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 101,46 ecu/100 kg.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:

— di qualità sana, leale e mercantile;

— con il 10 % di umidità e il 3 % di impurità,

— avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1 3/32").

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.
(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 22.
(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.
(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.